

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.211 del 07 luglio 2025

Oggetto: *conclusione procedimento di revisione prezzi- Convenzione per i Servizi Reception e Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania - Lotto 9 (AOU LUIGI VANVITELLI)*

PREMESSO

-che la Regione Campania in attuazione dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall'art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito "una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l'equilibrio della gestione corrente del debito della sanità", denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G3 ;

- che la legge finanziaria n. 296 del 27/12/2006, all'art.1, comma 455, ha statuito che: "ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio";

- che l'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24/04/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89 prevede al comma 1, che: "Nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1 comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296" ed, al comma 5, che: "Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31/12/2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)";

- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell'art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania così come modificato dalla L.R. n.5 del 29/05/2021, la So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice

dei contratti pubblici) e soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23/06/2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11/11/2014 “Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27/12/2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;

- che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l’iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014)

Visto il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”

PRESO ATTO CHE :

- So.Re.Sa. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con Determinazione dirigenziale n. 84 del 14.05.2019 una procedura aperta per la stipula di un Convenzione per i Servizi Reception E Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania suddivisa in 16 lotti;

- con determinazione del Direttore Generale n. n. 139 del 16/06/2023 è stata disposta l’aggiudicazione del lotto 9 (AOU LUIGI VANVITELLI) a favore dell’ Operatore economico TEAM SECURITY S.r.L- –C.F./P.IVA 08856511004 ;

-conseguentemente si è provveduto in data 23-08-2023 alla stipula con l’Operatore economico della Convenzione REP. 181/23.

Vista le note del 27 marzo 2024 e del 28 gennaio 2025 con la quali l’Operatore, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 , ha avanzato istanza di revisione prezzi alla luce dell’aumento dell’inflazione , dell’aumento del costo della manodopera legato agli aumenti introdotti dai rinnovi contrattuali di maggio 2023 e di febbraio 2024.

CONSIDERATO CHE

la giurisprudenza ha precisato che “...la revisione del prezzo indicato quale corrispettivo in un contratto di appalto presuppone un incremento dei costi intervenuto in fase di esecuzione delle prestazioni pattuite e derivante da circostanze imprevedibili al

momento della sottoscrizione del contratto, ed ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori pubblici da aumenti dei prezzi dei fattori della produzione suscettibili di incidere significativamente sull'utile preventivato, creando sofferenze che potrebbero impattare negativamente sulla esecuzione del servizio. Dunque, ai fini dell'operatività dell'art. 106, co. 1, lett. 'c', n. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la causa dell'incremento dei costi non doveva essere prevedibile da parte della P.A. al tempo della stipula, e deve essere riconducibile a fattori estranei alla sfera di controllo dell'imprenditore, ovvero a circostanze "imprevedibili e non imputabili" all'appaltatore (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 20/03/2023, n. 694)".

RILEVATO CHE

- il Responsabile della Convenzione, sulla scorta degli atti sopra richiamati, ha avviato un'istruttoria sulla richiesta dell'Operatore economico per accertare la sussistenza di circostanze eccezionali e imprevedibili, idonee a giustificare l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, let. c, del d.lgs. 50/16,;
- per lo svolgimento dell'attività istruttoria il Responsabile della Convenzione si è avvalso del supporto tecnico della Deloitte, società affidataria del servizio di consulenza tecnica/merceologica e monitoraggio a supporto delle attività di centralizzazione, razionalizzazione e ottimizzazione degli acquisti di So.Re.Sa. Spa;
- l'istruttoria sulla richiesta di revisione prezzi dell'Operatore economico si è conclusa con la relazione finale del Responsabile della Convenzione, acquisite al protocollo con n. SoReSa-0012468-2025 del 01/07/2025

CONSIDERATO CHE

- Nella Relazione del Responsabile della Convenzione si da atto che per quanto attiene alla richiesta legata all'inflazione la convenzione è stata stipulata ad agosto 2023 e, pertanto occorre considerare l'incremento dell'ISTAT FOI da tale data a marzo 2025 (dopo un anno dall'inizio del servizio), è pari allo 1,9%;
- nella relazione del Responsabile della Convenzione con riguardo al costo della manodopera si evidenzia che il rinnovo del contratto di maggio 2023 non può considerarsi come un fatto del tutto imprevisto e imprevedibile atteso che il contratto servizi fiduciari era fermo dal 2016 e pertanto, il rinnovo del contratto intervenuto a maggio 2023 era del tutto prevedibile;
- il Responsabile della Convenzione rileva invece che le nuove condizioni definite dall'accordo del febbraio 2024 costituiscono, una significativa revisione della struttura retributiva del livello D e assumono rilevanza come circostanza imprevista ed imprevedibile ai fini dell'operatività dell'art. 106, co. 1, lett. 'c', n. 1 del [D.Lgs. n. 50/2016](#);
- nella Relazione istruttoria il Responsabile della Convenzione evidenzia altresì che per il lotto 9 l'ordinativo di fornitura decorre da 14/02/2024 con scadenza 14/02/2028.

DATO ATTO CHE

-Il Responsabile della Convenzione, alla luce degli atti di gara e delle risultanze istruttorie e tenendo conto degli aumenti derivanti dall'accordo di febbraio 2024 così come indicati nella Relazione di Deloitte SoReSa-0011141-2025 del 10/06/2025, conclude ritenendo di dover riconoscere alla società Team Security Srl –(C.F./P.IVA 08856511004) per lotto 9 (AOU LUIGI VANVITELLI) di cui alla Convenzione per i Servizi Reception E Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania Rep. 181/23., ai fini dell'equilibrio contrattuale, un aumento pari al 25% sul prezzo di aggiudicazione, con decorrenza dal 1° marzo 2025;

Tanto premesso, il Direttore Generale, in base ai poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 3/07/2025,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati,

- di prendere atto dell'istruttoria effettuata e delle conclusioni raggiunte dal Responsabile della Convenzione con la SoReSa-0012468-2025 del 01/07/2025;
- di riconoscere all'Operatore economico Team Security Srl –(C.F./P.IVA 08856511004) per lotto 9 (AOU LUIGI VANVITELLI) di cui alla Convenzione per i Servizi Reception E Portierato presso le sedi delle AA.SS.LL./AA.OO. della Regione Campania Rep. 181/23., ai fini dell'equilibrio contrattuale, un aumento pari al 25% sul prezzo di aggiudicazione, con decorrenza dal 1° marzo 2025;
- di dare atto che, decorso un anno dal riconoscimento della revisione prezzi di cui al presente provvedimento, potranno essere istruite ulteriori ed eventuali richieste revisionali da parte dell'operatore economico;
- di notificare il provvedimento all'operatore economico interessato ed all'AOU LUIGI VANVITELLI titolare del contratto attuativo per il seguito di competenza;
- di pubblicare il presente atto sul portale internet www.soresa.it, nella sezione "Società trasparente/provvedimenti/provvedimenti dirigenti/determinazioni".

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 07.07.2025